



*Prefettura di Pavia*  
*Sportello Unico per l'Immigrazione*  
*Area IV*

Protocollo a margine

Pavia , data del protocollo

All' Ordine degli Avvocati	PAVIA
All' Ordine dei Consulenti del Lavoro	PAVIA
All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili	PAVIA
Alla Confederazione Italiana Agricoltori	PAVIA
Alla Coldiretti	PAVIA
A Confagricoltura	PAVIA

OGGETTO: Legge 1° dicembre 2025, n. 179 di conversione, con modificazioni, del DL 3 ottobre 2025, n. 146 recante *“Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio “*.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge n. 179 del 1° dicembre 2025, con la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

In particolare la legge prevede:

**Nuovi termini per nulla osta e stipula del contratto.**

- Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro **15 giorni** – e non più entro 7 giorni – dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore.
- Elevato a **15 giorni** anche il termine entro cui, dalla data di ingresso del **lavoratore straniero** nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di **firma digitale** o altro tipo di firma elettronica qualificata, il **contratto di soggiorno**.
- La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-quinquies del D.lgs. n. 286/1998 e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce.



*Prefettura di Pavia*  
*Sportello Unico per l'Immigrazione*  
*Area IV*

**Precompilazione domande, limiti e deroghe.**

Diviene strutturale la procedura di **precompilazione** delle domande di nulla osta al lavoro, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno, e ogni datore di lavoro, come utente privato, potrà presentare fino a un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato.

Il limite numerico annuale di tre richieste di nulla osta per ciascun datore di lavoro va incontro a una **deroga** quando le istanze sono presentate tramite le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o i professionisti abilitati. Con le modifiche apportate in sede di conversione del DL 146/2025, la deroga opera anche nel caso in cui le domande siano presentate tramite le agenzie di somministrazione. In ogni caso, la deroga è permessa a condizione che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume degli affari o dei ricavi o compensi dichiarati dal datore

**Lavoro in attesa di permesso:** Il cittadino straniero può lavorare legalmente già dopo aver presentato la richiesta di permesso di soggiorno, anche oltre i 60 giorni previsti. Per l'impiego regolare del cittadino straniero anche nelle more del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, basta la ricevuta della domanda.

**Ispettorato del Lavoro, verifiche.**

La Legge 179/2025 prevede che L'INL possa effettuare **verifiche** sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro anche in via anticipata sulle domande precompilate rese disponibili dal Ministero dell'Interno. Il controllo, incentrato anche sulla congruenza tra la capacità economica, volume d'affari e numero di richieste presentate, mira anche al contrasto di pratiche elusive di soggetti economici responsabili dell'inoltro massivo di richieste in assenza dei necessari requisiti strutturali e fabbisogno di manodopera.

**Ingressi fuori quota.**

Proroga per il triennio 2026-2028 della sperimentazione sugli ingressi al di fuori delle quote del decreto flussi (ma comunque nel limite di 10 mila annui) per l'assunzione di lavoratori stranieri da impiegare nell'assistenza di persone ultraottantenni o disabili o (novità) di bambini dalla nascita fino a 6 anni

**Estensione Termine Visto Formazione**

Semplificazioni per l'ingresso dei lavoratori formati all'estero con programmi ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico Immigrazione, come la possibilità di chiedere il visto d'ingresso entro 12 mesi (prima erano 6 mesi) dalla conclusione del corso. Il nuovo termine è stato introdotto con la conversione in legge e solo in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027.

Tanto premesso, in ottica di reciproca collaborazione, si pregano gli Ordini e le Organizzazioni datoriali in indirizzo, di garantire ogni più ampia condivisione tra i propri iscritti di quanto qui comunicato.

Il Dirigente reggente Area IV  
Vice Prefetto Aggiunto  
(Incaricata)